



Decreto Dirigenziale n. 53 del 13/04/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

D.lgs. 152/2006, art. 208 - Societa' "RI.GENERA srl" - Impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi, sito in Marigliano (NA) alla via Nuova del bosco km 1,800 - Rettifica D.D. n. 34 del 05.08.2015.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 208 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b. che con D.G.R.C. n. 81/2015 la Regione Campania, in attuazione della citata normativa, ha dettagliato la procedura per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei suddetti impianti;
- c. che con D.D. n. 34 del 05/08/2015 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la realizzazione e la gestione dell'impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi (R13 e R3) ubicato nel Comune di Marigliano (NA) alla Via Nuova del Bosco Km 1,800, il cui progetto è stato presentato dalla Società RI.GENERA S.r.l. con sede legale in Via Montecanale n. 19/21 del Comune di Polpenazze del Garda (BS);
- d. che con il citato D.D. n. 34 del 05/08/2015 al punto 3.2 veniva, tra l'altro, autorizzato un volume utile allo stoccaggio pari a 43.880 mc per una quantità stoccabile massima di 79.984 tonnellate, avendo considerato un peso specifico medio di 1,8 ton/mc;
- e. che la Società RI.GENERA S.r.l. con istanza acquisita agli atti in data 01/03/2016 prot. n. 2016.0144620 ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale per la sostituzione di alcuni codici CER e per un diverso dimensionamento di alcune aree di stoccaggio dell'impianto, autorizzato con D.D. n.34 del 05/08/2015.

RILEVATO

- a. che in fase di istruttoria della richiesta di variante non sostanziale, sono state rilevate delle incongruenze relativamente alla quantità massima di rifiuti stoccabili autorizzata con D.D. n. 34 del 05/08/2016 e sono stati chiesti chiarimenti alla Società;
- b. che la Società con nota prot. n.0160214483 del 29/03/2016 ha chiarito la quantità massima stoccabile di rifiuti non pericolosi, tenendo conto della diversa modalità di stoccaggio dei rifiuti nelle aree coperte e scoperte dell'impianto, pari a 14064 mc. Considerato un peso specifico medio dichiarato pari a 1,8 t/mc, la quantità massima stoccabile espressa in tonnellate è pari a 25315.

RITENUTO di apportare al D.D. n. 34 del 05/08/2015 la seguente modifica:

il punto 3.2 del citato decreto è soppresso e così sostituito:

"la superficie totale dell'impianto è pari a 13280 mq, di cui 3610 mq coperta e 7360 mq scoperta. Considerato che la superficie utile per lo stoccaggio non può essere superiore all'80% della superficie a disposizione, così come previsto dalla D.G.R. Campania n. 81 del 09/03/2015, la superficie coperta utile per lo stoccaggio in cumuli è pari 2888 mq mentre la superficie scoperta utile per lo stoccaggio in cassoni scarrabili è pari a 5888 mq.

Pertanto si considera per le superfici coperte un volume pari a 2888 mc, determinato considerando lo stoccaggio in cumuli di altezza non superiore a 3 metri, mentre per le superfici scoperte un volume utile pari a 11.776 mc, determinato considerando un'altezza media dei cassoni scarrabili pari a 2 metri. Il volume massimo stoccabile è pari a 14664 mc, corrispondenti a 26395 tonnellate".

VISTI

il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

la D.G.R. n. 81/2015;

Il D.D. n. 34 del 05/08/2015.

Il D.P.G.R n. 88 del 06/04/2016

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD, nonché dalla proposta del RUP di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **apportare** al D.D. n.34 del 05/08/2015 la seguente modifica:
il punto 3.2 del citato decreto è soppresso e così sostituito:
*“la superficie totale dell'impianto è pari a 13280 mq, di cui 3610 mq coperta e 7360 mq scoperta. Considerato che la superficie utile per lo stoccaggio non può essere superiore all'80% della superficie a disposizione, così come previsto dalla D.G.R. Campania n. 81 del 09/03/2015, la superficie coperta utile per lo stoccaggio in cumuli è pari 2888 mq mentre la superficie scoperta utile per lo stoccaggio in cassoni scarrabili è pari a 5888 mq.
Pertanto si considera per le superfici coperte un volume pari a 2888 mc, determinato considerando lo stoccaggio in cumuli di altezza non superiore a 3 metri, mentre per le superfici scoperte un volume utile pari a 11.776 mc, determinato considerando un'altezza media dei cassoni scarrabili pari a 2 metri. Il volume massimo stoccabile è pari a 14664 mc, corrispondenti a 26395 tonnellate”.*
2. **notificare** il presente provvedimento al sig. Luigi Molinari, nella sua qualità di legale rappresentante della Società RI.GENERA S.r.l con sede legale a Polpenazze del Garda (BS), via Montecanale 19/21.
3. **trasmettere** il presente decreto al Comune di Marigliano (NA), all'ASL NA3, all'ATO 3, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., procederà agli opportuni controlli le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questa U.O.D.
4. **Inviare**, per via telematica, copia del presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Il Dirigente
Dott.ssa Lucia Pagnozzi